

N. 51193 del repertorio

N. 30620 della raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

R E P U B B L I C A - I T A L I A N A

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di maggio, alle ore sedici
26/05/2017 ore 16

In Catania e nel mio studio sito in questa via Firenze, 8, innanzi a me, Dott. Giuseppe REINA, Notaio in Catania ed iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Catania e Caltagirone

Sono presenti

- LEONARDI Giovanni, nato a Catania il 30 novembre 1961 nella qualità di Sindaco del Comune di Mascalucia con sede in Piazza Leonardo da Vinci s.n., ove domicilia per la carica Codice Fiscale 80001190877, autorizzato al presente atto con delibera del consiglio comunale n. 148 del 14 dicembre 2016

- CORSARO Carmelo Antonio, nato a Catania il 2 giugno 1980 nella qualità di Sindaco del Comune di San Gregorio di Catania, C.F. 93006870872, con sede in Piazza Marconi n.11, ove è domiciliato per la carica, autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio Comunale n.37 del 5 dicembre 2016

I predetti, della cui identità personale io, Notaio, sono certo, mi fanno richiesta di redigere il presente verbale di assemblea della società MONGIBELLO SERVIZI MASCALUCIA - MO.SE.MA - SPA, con sede in Mascalucia (CT) Via Avv. Vito Reina n. 6, capitale sociale euro 150.000,00 iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Catania al n. 201678, partita IVA 03757640879, riunita in questo giorno, luogo ed ora, seppure in mancanza di formale convocazione ma con la presenza di tutti i soci, dell'intero organo amministrativo e dell'intero collegio sindacale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1)- Adozione di un nuovo statuto sociale
- 2)- Adozione di nuovi patti parasociali
- 3)- varie ed eventuali.

Viene chiamato all'unanimità ad assumere la presidenza dell'assemblea, previa rinuncia del presidente del Consiglio di amministrazione, il signor Giovanni LEONARDI il quale constata preliminarmente la validità della stessa, essendo presente l'intero consiglio di amministrazione in persona del presidente dott. SCIUTO Fabio e dei consiglieri LOMBARDO Maria e DI MAURO Emanuele Antonino Biagio, l'intero collegio sindacale in persona del presidente BIONDO Lina e dei sindaci effettivi FAMA' Pietro Giuseppe e PIAZZA Alfredo e i soci Comune di San Gregorio di Catania e Comune di Mascalucia in persona dei loro legali rappresentanti autorizzati con le deliberazioni citate in comparizione i quali dichiarano tutti di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare e di non opporsi alla discussione.

Introducendo il primo punto all'ordine del giorno, il presidente fa presente all'assemblea che è necessario adottare un nuovo statuto sociale ed i nuovi patti parasociali già approvati dai rispettivi consigli comunali ai fini dell'adeguamento al D.Lgs. 175/16.

Il presidente del Collegio Sindacale a nome dell'intero collegio dichiara di nulla avere ad opporre a quanto proposto.

A questo punto l'intero consiglio di amministrazione si allontana.

L'assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente ed in conformità alle delibere dei rispettivi consigli comunali all'unanimità dei presenti portanti il 54,78% del capitale sociale.

d e l i b e r a

- 1) di adottare il nuovo statuto sociale ed i nuovi patti parasociali così come proposti.

Il nuovo statuto sociale ed i nuovi patti parasociali si allegano al presente verbale sotto le lettere A) e B) previa lettura da me Notaio datane ai comparenti in assemblea. Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore diciassette

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte da me scritto su un foglio per quattro facciate, il presente verbale è stato pubblicato mediante lettura datane da me, Notaio,

in Assemblea, alle parti che lo approvano
Giovanni LEONARDI
Carmelo Antonio CORSARO

Dr. Giuseppe REINA, Notaio

Allegato "A" all'atto in data
26.05.2017 n. 30620 di raccolta
STATUTO della "MOSEMA S.p.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

1. E' costituita una società per azioni, denominata "MOSEMA S.p.A.".
2. La società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house" conformemente a quanto previsto dagli artt. 16, del Dlgs. n. 175/16 e 5 e 192 del Dlgs. n. 50/16 nell'interesse dei soci che detengono interamente il capitale sociale, così come descritto nel contratto di servizio.
3. La società è soggetta all'indirizzo e al controllo degli Enti locali soci nelle forme previste dal successivo art. 6.

ARTICOLO 2

SEDE

1. La società ha sede legale nel Comune di Mascalucia.
2. La Società potrà istituire filiali, rappresentanze, succursali, agenzie, magazzini e depositi su tutto il territorio nazionale.
3. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie.

ARTICOLO 3

DURATA

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria, che può altresì stabilire lo scioglimento anticipato della società.

ARTICOLO 4

OGGETTO, SCOPO E RELATIVE ATTIVITA'

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 4 commi 2 e 4 d.lgs. 175/16, la Società ha come oggetto sociale esclusivo lo svolgimento di servizi in favore delle collettività locali.
2. Costituiscono oggetto della società, a titolo esemplificativo:
 - a) Servizi idrici integrati, ed in particolare:
 - 1) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita

dell'acqua per qualsiasi uso;

a2) esercizio di fognature, gestione degli impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico.

b) Servizi energetici, ed in particolare:

b1) acquisto, produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione e vendita del gas (nelle forme organizzative consentite dalla legge), produzione, distribuzione e gestione del calore;

b2) acquisto, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita di energia elettrica comunque prodotta sia direttamente che da parte di terzi;

b3) gestione della rete di illuminazione pubblica e servizi connessi;

b4) servizi connessi alla gestione degli impianti termici e di condizionamento.

c) Servizi di igiene ambientale, ed in particolare:

c1) gestione, raccolta e trasporto di rifiuti solidi, urbani, speciali e di tutte le categorie e le fasi individuate dalle leggi vigenti;

c2) progettazione e gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti;

c3) produzione e gestione dei prodotti derivati dalle attività di trattamento dei rifiuti, nonché loro utilizzo per la produzione di calore e di energia elettrica;

c4) pulizia di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane, spurgo dei pozzetti stradali, pulizia dei muri da manifesti e iscrizioni abusive;

c5) servizio neve, sgombero detriti e macerie;

c6) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, dezanzarizzazione;

c7) bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali e/o pericolosi;

c8) taglio dell'erba e raccolta delle foglie in aree pubbliche e di uso pubblico;

c9) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione del verde pubblico e dell'arredo urbano;

c10) servizi igienici pubblici anche automatizzati

c11) autotrasporto di merci in conto proprio e per conto di terzi

c12) noleggio di veicoli a terzi

c13) attività di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione di mezzi proprio e in conto terzi

c14) intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

c15) commercializzazione di attrezzature e prodotti per l'esecuzione di servizi attinenti la propria attività

c16) servizi di accertamento e riscossione eseguite in nome e per conto dei soci

c17) organizzazione e/o gestione eventi

c18) ogni altro servizio anche complementare o sussidiario, inerente l'igiene urbana, compresa l'attività editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attività per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza

c19) attività di progettazione, consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio ed in ogni altro campo dell'igiene ambientale e attività complementari e similari

d) Servizi integrati di mobilità:

d1) esercizio dei trasporti pubblici di linea e non di linea, urbani ed extraurbani;

d2) trasporti scolastici, di noleggio e qualsiasi trasporto di persone (nelle forme organizzative

consentite dalla legge);

d3) gestione e costruzione di parcheggi ed aree di sosta, con e senza custodia veicoli;

d4) altre attività connesse al trasporto pubblico di persone, come gestione di autostazioni, di aree intermodali, di biglietterie e punti di vendita di titoli di viaggio;

d5) altre attività connesse alla mobilità in Città, quali l'impianto ed esercizio di semafori, la formazione

d6) gestione della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di indicatori stradali e toponomastici, il controllo automatico degli accessi, e più in generale le funzioni attribuibili al mobility manager.

e) Gestione di impianti sportivi e ricreativi.

- f) Gestione dei servizi cimiteriali e funerari, compreso i servizi di trasporto e di onoranze funebri;
- g) Installazione, cablatrice ed esercizio di reti telematiche ed informatiche, fornitura di prestazioni e di servizi informatici.
- h) Manutenzione degli automezzi aziendali e attività di officina in generale, ivi compresa l'attività di revisione e rimozione.
- i) Preservazione delle risorse idriche, difesa del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento.
- l) Attività di progettazione, costruzione e gestione inerenti alle tipologie di attività sopra descritte, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto;
- m) Ogni altro servizio ad essa affidato dai Comuni soci (nelle forme organizzative consentite dalla legge).
- 3.** Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, previa autorizzazione degli Enti Locali soci, con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del Dlgs. n. 385/1993 e del Dlgs. n. 58/1998.
- 4.** La tipologia e le modalità di esecuzione dei servizi affidati a titolo principale dovranno risultare da apposito Contratto di Servizio.
- 5.** Per ogni ulteriore servizio da far svolgere alla società, previa deliberazione del Consiglio Comunale, dovrà essere stipulata apposita convenzione, con la quale saranno regolati i rapporti tra la società stessa e i suddetti Enti Locali. La convenzione dovrà disciplinare le modalità di svolgimento del servizio, fissare i costi ed i criteri di aggiornamento degli stessi.
- 6.** La Società svolge almeno l'80% del proprio fatturato nello svolgimento delle attività di cui al primo e secondo comma a favore dei soci pubblici.
- Ai fini del presente atto, per "soci pubblici" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali.
- 7.** L'Organo di Amministrazione attesta, mediante apposita relazione, inviata al socio entro il 31 marzo di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla Società nell'esercizio precedente per conto degli Enti Locali soci, individuandone anche la percentuale nell'ambito della fatturazione complessiva della Società.
- 8.** La produzione ulteriore del fatturato, nel rispetto del limite di cui al comma 6 e per una quota inferiore al 20% (venti per cento), potrà essere effettuata dalla Società nello svolgimento di attività e servizi a favore di soggetti terzi, purché riconducibili all'oggetto sociale e pertanto a favore di soggetti erogatori degli stessi, anche partecipando a enti, società, consorzi. In ogni caso, dette attività sono consentite previa autorizzazione e/o accordo con gli Enti Locali soci, e a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.
- 9.** Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.
- 10.** Le percentuali di cui ai punti 6 e 8 del presente articolo saranno calcolate secondo le modalità indicate dall'art. 5 commi 7 e 8 d.lgs. 50/16.

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI

ARTICOLO 5

SOCI

- 1.** In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 d.lgs. 175/16 e 5 d.lgs. 50/16, possono essere soci della "MOSEMA S.p.A." esclusivamente le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, che non comportino controllo o potere di veto né l'esercizio di un'influenza determinante sulla

società.

2. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 6

SOCI E CONTROLLO PUBBLICO

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 16 d.lgs. 175/16 e 5 d.lgs. 50/16, l'affidamento diretto da parte dei soci pubblici dei servizi di cui all'art. 4 comporta l'esercizio di poteri di controllo c.d. "analogo" da parte degli stessi.

Fermo quanto ulteriormente previsto dallo Statuto e da apposito regolamento per il governo societario, il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci pubblici attraverso la supervisione in ordine alla gestione del patrimonio conferito e all'organizzazione e/o all'acquisito dei servizi pubblici affidati, all'andamento generale della gestione e alle concrete scelte operative, con audizione dell'organo amministrativo.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci pubblici in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L. e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dei Comuni o degli enti locali soci.

I soci pubblici, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti degli enti locali soci, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società o a terzi.

I soci esercitano il controllo "ex ante" mediante:

a) la messa a disposizione in loro favore di una relazione semestrale predisposta dall'organo amministrativo, in cui si evidenziano l'andamento della gestione, lo stato economico, patrimoniale e finanziario della società ed il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dai soci, la proposta di piani industriali infraannuali ed annuali e lo stato di perseguimento degli obiettivi dei piani industriali approvati (il tutto corredato dal parere dei revisori dei conti).

L'assemblea dei soci può decidere con propria deliberazione di ampliare o ridurre l'oggetto della relazione di cui sopra, su proposta dell'organo amministrativo.

Laddove uno o più soci pubblici ritengano necessario un confronto diretto con gli amministratori al fine di analizzare in forma più compiuta i contenuti della relazione, gli stessi possono chiedere un'audizione al consiglio di amministrazione ovvero indirizzare allo stesso un quesito scritto con diritto ad una risposta espressa e, qualora raggiungano un quinto del capitale sociale, possono richiedere la convocazione dell'assemblea ed esprimere atti vincolanti di indirizzo;

b) l'autorizzazione assembleare preventiva a sensi dell'art. 2464, c. 1 c.c., al compimento degli atti ed all'assunzione di decisioni relative a:

- operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la assunzione di finanziamenti, mutui anche ipotecari e la concessione di garanzie reali e/o personali, di valore superiore ad euro 500.000,00;
- stipula di accordi di programma e convenzioni con soggetti privati ed altri enti, anche pubblici, nonché associazioni;
- assunzione di partecipazioni societarie.

I soci esercitano il controllo contestuale attraverso la sottoposizione agli stessi di una relazione semestrale dell'organo amministrativo, che deve contenere informazioni relative all'andamento economico, amministrativo e gestionale della società, oltre ad una relazione relativa alla soddisfazione del servizio da parte dell'utente (customer satisfaction). Almeno due volte all'anno il Presidente convoca l'assemblea per illustrare l'andamento generale della società ad opera del direttore generale e degli amministratori delegati.

I soci pubblici esercitano il controllo "ex post" attraverso la messa a loro disposizione, in sede di approvazione del bilancio, di una relazione predisposta dall'organo amministrativo, in cui si evidenzia l'andamento della gestione, lo stato

economico, patrimoniale e finanziario, il rapporto tra tali dati e gli obiettivi indicati dai soci e lo stato di attuazione dei piani industriali annuali approvati ed eventuali piani infrannuali; la relazione dovrà contenere eventuali soluzioni a problemi sollevati nel corso dell'anno ed in particolare affrontare la risoluzione di eventuali criticità sollevate dagli utenti (il tutto sarà corredato dal parere dei revisori dei conti). I soci pubblici esercitano congiuntamente poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla gestione della Società, attraverso gli organi sociali cui partecipano, con potere di formulare proposte.

I soci pubblici hanno diritto di accesso a tutti gli atti e provvedimenti della Società, compresi quelli di natura contrattuale, e possono verificare in ogni momento la regolarità della gestione corrente della Società e la puntuale esecuzione degli indirizzi ed obiettivi strategici, esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi.

Il controllo analogo può essere altresì esercitato con il supporto di una commissione, nominata dai soci in propria rappresentanza, che oltre a coordinare il controllo congiunto degli Enti soci rispetto all'attività gestionale, verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all'assemblea.

Gli amministratori ed il collegio sindacale sono tenuti a collaborare al fine di consentire ai singoli soci pubblici il controllo dei servizi dagli stessi affidati alla società.

ARTICOLO 7

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 148.437,00 ed è suddiviso in numero 148.437 di azioni ordinarie del valore nominale di un euro ciascuna aventi i diritti di cui al successivo articolo del presente statuto.

ARTICOLO 8

AZIONI

1. Le azioni sono indivisibili e nominative. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto sia nelle assemblee ordinarie che in quelle straordinarie.

2. Il capitale potrà essere aumentato, mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni, nei modi e nelle entità che fossero deliberate dai soci riuniti in Assemblea straordinaria.

3. Le azioni non potranno essere offerte dai titolari in garanzia, né in godimento.

4. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. In particolare l'assemblea dei soci potrà creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche per quanto riguarda la partecipazione delle perdite, deliberando le necessarie modifiche statutarie secondo quanto disposto dall'articolo 2348 del Codice Civile.

ARTICOLO 9

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 5, le azioni sono trasferibili esclusivamente alle amministrazioni pubbliche - come definite dall'art. 2 c. 1 lett. a) - che intendano affidare o abbiano già affidato alla Società lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 4, ovvero ai soci pubblici.

2. In caso di aumento del capitale, non derivante da conferimenti conseguenti all'ingresso di nuovi soci, è riservato agli azionisti il diritto di opzione. Salvo quanto previsto dal codice civile, ai soci pubblici è concesso un termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a 3 mesi.

3. Ogni socio pubblico ha diritto di prelazione per l'acquisto della titolarità di azioni che altro socio intenda trasferire.

4. Il socio che intende trasferire a terzi, necessariamente tra i soggetti indicati al precedente art. 5, comma 1, tutte o parte delle proprie azioni deve darne preventiva comunicazione all'Organo di Amministrazione ed agli altri soci con lettera raccomandata A/R contenente le modalità di vendita, il prezzo, le modalità di pagamento ed il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto.

5. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, il socio

pubblico che intende esercitare il diritto di prelazione sulle azioni poste in vendita deve informare per iscritto l'organo di amministrazione della sua volontà di acquistare.

6. Scaduto tale termine il diritto si intende rinunciato ed il socio potrà trasferire le proprie azioni al terzo.

7. La cessione totale delle azioni da parte del socio pubblico comporta la cessazione dell'affidamento del servizio, salva la conseguente regolazione dei rapporti economici tra l'amministrazione e la Società.

8. Il diritto di prelazione potrà essere esercitato su tutte le azioni offerte in prelazione e non potrà essere condizionato.

9. Qualora l'offerta venga accettata da più soci pubblici il diritto di prelazione verrà attribuito fra gli stessi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

10. Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci pubblici o dichiararsi di non essere d'accordo sul prezzo ovvero su altre modalità o condizioni del trasferimento, avrà comunque diritto di esercitare la prelazione obbligandosi ad offrire il prezzo ovvero ad accettare le modalità e le condizioni del trasferimento stabilite dall'organo arbitrale di cui all'art. 29, che assumerà, in tal caso anche la veste e le funzioni di organo arbitratore.

11. Nella propria valutazione l'organo arbitratore dovrà tener conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dall'eventuale potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di titoli azionari (egli dovrà, inoltre, avuto riguardo al numero di azioni e/o obbligazioni convertibili e/o warrants e/o diritti di opzione offerti in vendita, attribuire - in conformità a criteri di mercato - un premio di maggioranza in caso di cessione del pacchetto di maggioranza ovvero di cessione congiunta di più pacchetti di minoranza tali da raggiungere o consentire di fare raggiungere la maggioranza del capitale sociale, e un decremento valutativo in caso di cessione di pacchetti di minoranza).

12. L'organo arbitratore comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa.

13. All'arbitratore si applica la procedura prevista all'art. 29.

14. L'ente beneficiario del trasferimento della proprietà, dell'usufrutto od ogni altro diritto sulle azioni della società, acquista i diritti amministrativi inerenti le azioni e sarà legittimato a chiedere l'iscrizione nel libro soci solo se in grado di dimostrare che la procedura sopra descritta sia stata completamente rispettata.

15. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai trasferimenti di diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale, di obbligazioni convertibili e di warrants.

16. Le limitazioni alla circolazione delle azioni di cui al presente articolo devono risultare dal libro soci. Sono inefficaci, nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di azioni e/o di diritti di opzione posti in essere in violazione del presente articolo.

ARTICOLO 10

RECESSO

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e in caso di revoca da parte dell'amministrazione socia dell'affidamento del servizio pubblico.

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione o dal fatto che legittima il recesso o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; ove l'iscrizione non sia richiesta o infine, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

3. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

4. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a

conoscenza.

5. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

6. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale in conformità al disposto degli artt. 2437-ter e 2437-quater c.c., ad eccezione del caso di recesso per revoca dell'affidamento del servizio per cui al socio receduto il rimborso avverrà in proporzione al mero patrimonio netto contabile.

7. Nel caso in cui i soci pubblici, perdano il potere di esercitare i diritti sociali, per circostanze *ex lege*, fermo restando il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, c.c. e secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater c.c.

ARTICOLO 11

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c.

2. L'Ente socio che, esercitando l'attività di direzione e coordinamento sulla società controllata, agisce in violazione dei principi di corretta gestione societaria, è responsabile nei confronti dei creditori sociali per l'eventuale lesione provocata all'integrità del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2497 del codice civile.

3. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente socio che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

4. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento da parte dell'Ente socio e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

ARTICOLO 12

CERTIFICATI AZIONARI

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato.

2. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

ARTICOLO 13

OBBLIGAZIONI

1. La società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nelle forme di legge.

ARTICOLO 14

PATRIMONI DESTINATI

1. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto, con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 15

ORGANI

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea,
- l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio Sindacale,
- l'Organo per la revisione legale dei conti.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 11 c. 9 lett. d) d.lgs. 175/16, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 16

ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è costituita dagli azionisti.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
3. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata a cura dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.
5. L'avviso di convocazione può indicare una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti validamente costituita: le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data indicata per la prima convocazione e non possono tenersi nel medesimo giorno previsto per la precedente adunanza.
6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; in questo caso, se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
7. L'Assemblea deve comunque essere convocata senza ritardo quando ne faccia domanda la quinta parte del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
8. Il luogo di convocazione dell'Assemblea può essere diverso dalla sede della società, purché nel territorio nazionale.
9. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che, almeno cinque giorni prima, risultino iscritti nel libro dei soci e quelli che, nello stesso termine, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.
10. Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta.
11. Le deleghe dovranno rimanere acquisite agli atti sociali.

ARTICOLO 17

MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.
2. L'Assemblea dei soci:
 - a) approva il bilancio e delibera in ordine alla distribuzione degli utili;
 - b) nomina l'organo amministrativo;
 - c) nomina i componenti del collegio sindacale, individuando anche la carica di Presidente;
 - d) determina il compenso spettante agli amministratori e ai sindaci, nei limiti di legge consentiti;
 - e) approva le modifiche dell'atto costitutivo;
 - f) approva il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.Inoltre, l'Assemblea dei soci è competente a deliberare in materia di:
 - a) approvazione del piano programma della gestione e degli investimenti, con indicazione quantomeno degli impieghi conseguenti e delle relative fonti di

finanziamento, nonché della pianta organica del personale prevista, e del bilancio preventivo costituito dal conto economico previsionale e dallo stato patrimoniale previsto al termine dell'esercizio di previsione, unitamente ai relativi flussi di cassa previsionali;

- b) aumento o riduzione del capitale sociale;
- c) emissione di titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 del c.c.;
- c) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/ estinzione/ modificazione/ trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento a favore di terzi;
- d) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- e) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;
- f) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.;
- g) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio sottopongano all'Assemblea. Ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:
 - approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte degli Enti soci;
 - approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;
 - investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;
 - affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati;
 - nuova costituzione di Società partecipate;
 - tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 6 del presente Statuto, di cui ha responsabilità in vigilando;

3. I soci hanno pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

ARTICOLO 18

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona eletta con il voto della maggioranza dei soci presenti.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, che può anche essere non socio.
3. Nell'Assemblea Straordinaria le funzioni del segretario dovranno essere svolte da un notaio.
4. La verifica delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.
5. Delle operazioni assembleari deve essere redatto, nelle forme di legge, apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario oppure redatto da un notaio, ove occorra, e trascritto in apposito libro.
6. In caso di parità di voti la proposta oggetto di votazione assembleare viene respinta.

ARTICOLO 19

ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti, sugli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente.
3. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine

previsto in via ordinaria dall'articolo 2364 del codice civile, ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società entro il maggiore termine previsto dal medesimo articolo, per l'esame e l'approvazione del bilancio e per gli altri incumbenti di legge.

ARTICOLO 20

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più dei quattro quinti del capitale sociale.
2. L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie attribuite dalla Legge alla sua competenza e, in ogni caso, sono devolute alla sua competenza le delibere concernenti la scissione e la fusione della società, quelle concernenti la cessione o l'affitto dell'azienda o di rami d'azienda, nonché quelle concernenti il trasferimento della sede sociale in altro Comune.

ARTICOLO 21

NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Unico è nominato dall'assemblea in conformità a quanto previsto dall'art. 2449 c.c.

L'Amministratore Unico può essere revocato soltanto su decisione congiunta dei soci. L'Amministratore Unico non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/16 e s.m.i. e Decreti attuativi, l'assemblea dei soci può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione (il "C.d.a.") composto da 3 (tre) membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VIbis del capo V del titolo V del libro V del c.c. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione non può essere superiore a cinque.

I componenti del C.d.a. sono nominati dall'assemblea secondo quanto previsto dall'art. 2449 c.c. e possono essere revocati soltanto su decisione degli stessi.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 c. 7, gli atti di nomina e di revoca efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

2. In ogni caso gli amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art. 11 c. 1 d.lgs. 175/16.

Fermo quanto previsto dall'art. 11 c. 8 d.lgs. 175/16, si applicano le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

La scelta dei componenti del C.d.a. è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal D.P.R. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

3. Sia il Consiglio di Amministrazione che l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

In conformità a quanto previsto dal d.l. n. 293/94, l'organo amministrativo che non sia stato ricostituito nel termine di cui al c. 3 del presente articolo, è prorogato per non più di 45 giorni, decorrenti da detto termine.

Nel periodo in cui è prorogato, l'organo amministrativo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di

proroga, sono nulli.

Gli amministratori possono cessare prima del termine del mandato per rinuncia all'ufficio, ai sensi dell'art. 2385 del codice civile, ovvero per revoca o decadenza, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli fino alla successiva Assemblea che provvede alla nuova nomina. Nel caso in cui sia venuta meno la maggioranza dei consiglieri, si applica l'art. 2386 del codice civile.

La cessazione dell'Amministratore Unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

5. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconferibilità previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

6. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori in conformità a quanto previsto dall'art. 11 commi 6, 7 e 8 d.lgs. 175/16 e successivi decreti attuativi, fatte salve le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori.

In conformità a quanto previsto dall'art. 11 c. 7, fino all'emanazione dei decreti attuativi restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

La remunerazione è comprensiva di un'eventuale parte variabile commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

8. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 22

CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Nel caso l'Assemblea nomini un Consiglio di Amministrazione lo stesso è convocato e presieduto dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un consigliere in carica o dal Collegio sindacale.

2. Fermo restando quanto precede, il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi, anche al fine di consentire una continua informativa al Collegio sindacale.

3. La convocazione, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione (che dovrà tenersi obbligatoriamente nel territorio italiano), e gli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, fax, mail o telegramma, o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione. Della convocazione viene dato, nello stesso termine e con le stesse modalità, avviso al Collegio Sindacale.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

5. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale la decisione che ha riportato il voto favorevole del Presidente o di chi presiede la seduta.

6. Il Consiglio di amministrazione può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova

il Presidente e dove pure trovasi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nel relativo libro sociale.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge, non necessariamente tra i propri membri, un segretario che compila i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

8. In caso di assenza il segretario è sostituito da un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

9. I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

ARTICOLO 23

POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2380- bis, l'organo amministrativo gestisce ed organizza la società compiendo gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale in esecuzione degli indirizzi, delle direttive e delle deliberazioni assunte dall'assemblea.

2. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza legale della società, convocano l'assemblea e controllano la regolare gestione della società e ne riferiscono periodicamente ai soci.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina dell'organo amministrativo.

5. Il Consiglio di Amministrazione, può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad un solo dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione, sempre nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 21, commi 7 e 8 del presente Statuto e comunque nei limiti dell'importo complessivo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 17 dello Statuto. Se nominato, l'Amministratore Delegato, è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Nell'ambito dei poteri conferiti, l'Amministratore Delegato ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione.

6. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a se le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare la stessa.

7. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

8. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di eleggere, tra i propri membri, un Vice Presidente, a cui attribuire esclusivamente la funzione di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

9. In mancanza della nomina del Vice Presidente, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, questo è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano d'età. Nei confronti dei terzi la firma dell'amministratore più anziano d'età costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o dell'impedimento del sostituito.

ARTICOLO 24

COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c.

3. Tutti i membri, effettivi e supplenti, del Collegio Sindacale, devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali dei Conti, nonché possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi. Restano ferme le cause di incompatibilità ed inconferibilità eventualmente

previste da specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

4. La scelta dei sindaci da nominare da parte dell'Assemblea dei soci, è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge n. 120/11 e dal Dpr. n. 251/12, in modo tale da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

5. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Alla scadenza del mandato si applica il regime della *prorogatio* previsto dal Dl. n. 293/94, per cui gli organi scaduti potranno essere prorogati per non più di 45 giorni e adottare solo atti di ordinaria amministrazione. I sindaci sono rieleggibili per una sola volta.

6. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

7. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

8. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

9. Il compenso annuale dei sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, in conformità alle vigenti tariffe professionali e rispettando il limite dei compensi massimi erogabili, di cui all'art. 11 del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i e Decreti attuativi e delle specifiche disposizioni di legge per le società a partecipazione pubblica.

10. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

11. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il fax e la posta elettronica).

12. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

14. La Società può istituire un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con il Collegio Sindacale, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente allo stesso Collegio Sindacale relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

ARTICOLO 25

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti deve essere attribuita ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro, a scelta dell'Assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo.
2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-*quinquies*. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza dei revisori, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo organo di revisione.
3. L'assemblea, nel conferire l'incarico di revisione legale, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dello stesso. La durata dell'incarico è di tre esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale. I revisori sono rieleggibili.
4. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO IV

BILANCIO - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ARTICOLO 26

BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione, il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei sindaci dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

ARTICOLO 27

UTILI

1. La ripartizione degli utili netti risultanti dal bilancio avverrà in conformità alle disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia, detratto il 5% da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.
2. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

ARTICOLO 28

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dal presente statuto e dalla legge, comprese le disposizioni speciali in materia di società a partecipazione pubblica. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.
2. L'Assemblea Straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulla nomina e sui poteri dell'organo liquidatore.
3. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

ARTICOLO 29

CLAUSOLA ARBITRALE

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 30

NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

Giovanni LEONARDI
Carmelo Antonio CORSARO

Dr. Giuseppe REINA, Notaio

Allegato "B" all'atto in data
26.05.2017 n. 30620 di raccolta

**PATTI PARASOCIALI EX ART. 16 D.LGS. 175/16
PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO**

Premesso:

- che i Comuni di Mascalucia e San Gregorio di Catania sono soci della società *in house* "MOSEMA S.p.A." costituita in data 8 giugno 1995 con atto del Notaio Vincenzo Ciancico da Catania Rep. n.66666/17081 (la "**Società**");
- che il Comune di Mascalucia detiene una partecipazione pari al 49,75% del capitale sociale della Società;
- che il Comune di San Gregorio di Catania detiene una partecipazione pari al 5,03% del capitale sociale della Società (ciascuno, individualmente, il "**Socio**", congiuntamente i "**Soci**");

Visto l'art. 16 d.lgs. 175/16, secondo il quale, nell'ambito delle società *in house*, il controllo analogo può essere acquisito dalle amministrazioni socie mediante la conclusione di appositi patti parasociali, che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis c. 1 c.c.;

Considerati gli orientamenti interpretativi espressi dalla Magistratura contabile e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in ordine alle modalità di svolgimento del "controllo analogo" nelle società *in house* ed, in particolare, che per "controllo analogo" si intende il controllo amministrativo e finanziario stringente e penetrante del socio pubblico sulla società, tale da realizzare un modello di delegazione interorganica per il quale la società stessa opera quale *longa manus* del socio pubblico;
Considerato che tale tipologia di rapporto tra società ed enti locali soci determina in capo a questi ultimi un penetrante potere di direzione e coordinamento dell'attività del soggetto controllato che ne limita l'autonomia decisionale in relazione agli atti di gestione fondamentali;

Considerato altresì che, qualora la compagine sociale sia costituita, come nella fattispecie, da più soci pubblici si rende necessario garantire il controllo congiunto da parte dei medesimi al fine di assicurare forme di indirizzo unitarie, ancorché provenienti da distinti soggetti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 c. 5 d.lgs. 50/16, il controllo congiunto è soddisfatto al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; 2) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; 3) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

Accertata la volontà comune dei Soci d'individuare - mediante la stipulazione dei presenti patti parasociali - strumenti finalizzati a garantire sulla Società l'esercizio del controllo analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri servizi. L'anno 2017, il giorno 26 del mese di maggio, in Catania, presso lo studio del Notaio REINA Giuseppe Via Firenze n.8, tra #####

il Comune di Mascalucia, rappresentato dal Sindaco Sig. Giovanni LEONARDI, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n.148 in data 14 dicembre 2016

il Comune di San Gregorio di Catania, rappresentato dal Sindaco sig. Carmelo Antonio

CORSARO, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 5 dicembre 2016 tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale dei presenti patti, fra i Soci si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante dei presenti patti.

ARTICOLO 2

Natura dei patti

1. I Soci convengono di attribuire ai presenti patti natura vincolante in ordine alle decisioni che essi saranno chiamati a prendere nelle sedi competenti.

ARTICOLO 3

Oggetto e finalità

1. I presenti patti parasociali hanno la finalità di potenziare le prerogative ad essi riconosciute dalla legge e dallo statuto societario, costituendo lo strumento di indirizzo, coordinamento e verifica sulla gestione societaria che assicura ai Soci la possibilità di esercitare, in forma coordinata e congiunta, un controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, secondo le modalità definite dallo statuto societario, dai presenti patti, dai contratti di servizio, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 5 c. 5 d.lgs. 50/16.

ARTICOLO 4

Efficacia, Proroga, Modificazioni

1. I presenti patti assumono efficacia nei confronti dei Soci a far data dalla loro sottoscrizione.
2. Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 175/16, la conclusione, la modificazione e lo scioglimento dei presenti patti sono deliberati ai sensi dell'art. 7 c. 1 d.lgs. 175/16.
3. La proroga ed il rinnovo dei presenti patti potranno essere determinati solo dalla manifestazione di volontà di tutti i Soci, espressa in forma scritta. E' escluso il rinnovo tacito.
4. Con consenso unanime, assunto in forma scritta, i Soci potranno determinare eventuali modifiche e revisioni dei presenti patti ovvero lo scioglimento anticipato degli stessi.

ARTICOLO 5

Durata dei patti

1. I patti hanno durata pari ad anni dieci.
2. I presenti patti perderanno efficacia in caso di scioglimento della Società.

ARTICOLO 6

Il Comitato di controllo

1. Al fine di consentire l'esercizio congiunto e coordinato, sulla Società, del controllo analogo è istituito un Comitato di controllo (il "Comitato").
2. Il Comitato rappresenta la sede di coordinamento, informazione e consultazione tra i Soci e tra la Società e i Soci, nonché di controllo dei Soci sulla Società.
3. Il Comitato assicura il raccordo tra i Soci e la Società indicando, nell'ambito delle determinazioni assunte dall'assemblea della Società, le linee generali dell'attività e gli obiettivi societari ed attuando la verifica delle attività, la vigilanza sullo stato di attuazione degli obiettivi definiti anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
4. Fermo quanto previsto nello statuto societario, ulteriori modalità di controllo da parte dei Soci potranno essere previste nei contratti di affidamento dei servizi, che dovranno in ogni caso prevedere il potere dei Soci di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento dei servizi al fine di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed mantenimento degli standard di qualità previsti all'atto dell'affidamento dei servizi medesimi.
5. Il Comitato è composto dal Sindaco di ciascun Comune socio, o da un suo delegato. Il Componente del Comitato si conforma alle direttive del Socio nell'interesse dello stesso e può avvalersi della collaborazione di altri soggetti istituzionali quali, a titolo esemplificativo, il Segretario comunale o il Ragioniere.

6. Il Comitato si riunisce almeno 4 volte all'anno, con cadenza trimestrale. Il Comitato si riunisce in vista dell'assemblea ordinaria o straordinaria affinché siano concordate le strategie deliberative da assumere in Assemblea. Il Comitato si riunisce altresì su richiesta di un Componente del Comitato ovvero di un Socio. Il Comitato è considerato validamente costituito ove sia presente la maggioranza dei Componenti del Comitato.
7. Un soggetto con funzioni di verbalizzante verrà designato dai Componenti del Comitato all'inizio dei lavori di ogni riunione.
8. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato i componenti dell'organo di amministrazione e/o di controllo della Società.
9. Il Comitato assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei Componenti del Comitato. Ciascun Componente del Comitato esprime un voto.

In particolare il Comitato:

- a) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai documenti di programmazione economico-patrimoniale e finanziaria, esaminando anche i bilanci consuntivi della Società, e valuta l'andamento economico-finanziario della gestione;
- b) determina le strategie gestionali, programma e fornisce gli indirizzi per lo svolgimento dei servizi affidati alla Società individuando gli obiettivi annuali e pluriennali da conseguire;
- c) monitora l'andamento della Società e determina le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio di ciascun Socio;
- d) si esprime preventivamente sugli atti sottoposti all'autorizzazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 6, lett. b) dello Statuto;
- e) vigila sulla corretta gestione della Società e, qualora riscontri gravi e reiterate violazioni commesse dall'organo amministrativo o di controllo che comportino il mancato assoggettamento degli stessi al potere di controllo analogo, redige apposita relazione che trasmette ai Soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- f) si pronuncia, su richiesta di soci che rappresentino almeno il 55% del capitale, sugli atti maggiormente rilevanti per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- g) redige specifiche relazioni con riguardo all'acquisizione o dismissione di beni, alle assunzioni di mutui ed agli indirizzi strategici;
- h) monitora la corretta esecuzione dei servizi.

Nell'ipotesi in cui l'argomento trattato concerna i servizi prestati in uno specifico ambito territoriale, sarà necessario che il Componente del Comitato direttamente interessato prenda parte all'adunanza e esprima la propria volontà a riguardo.

10. Per ogni riunione del Comitato dovrà essere redatto apposito verbale, attestante le operazioni realizzate, gli eventuali pareri resi, le informazioni da comunicare agli Uffici od Organismi preposti all'esercizio delle funzioni di controllo sulle partecipazioni istituiti presso ciascun Socio. Copia dei verbali delle riunioni del Comitato dovrà essere trasmessa agli uffici od organismi preposti all'esercizio delle funzioni di controllo sulle partecipazioni istituiti presso ciascun Socio.

ARTICOLO 7

Obblighi dei soci

1. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato, i Soci si obbligano a mettere a disposizione dei Componenti del Comitato la documentazione necessaria ed ispirano le proprie condotte ai principi di trasparenza, correttezza e leale collaborazione.
2. Nell'ipotesi in cui l'argomento trattato riguardi i servizi prestati in uno specifico ambito territoriale, i Componenti del Comitato si obbligano a deliberare, nell'ambito delle adunanze del Comitato, in conformità alla volontà espressa dal Componente del Comitato direttamente interessato.
3. I Soci si obbligano affinché il voto che gli stessi esprimono in sede di assemblea ordinaria e straordinaria sia conforme alle deliberazioni del Comitato e si obbligano ad adottare, nell'ambito dei poteri agli stessi conferiti dallo Statuto della

Società, ogni strumento idoneo ad attuare le determinazioni assunte dal Comitato.

ARTICOLO 8

Violazioni dei patti

1. Nel caso in cui la violazione dei presenti patti da parte di uno o più Soci comporti l'adozione di una deliberazione degli organi societari che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte dal Comitato, i Soci non inadempienti si impegnano - ove ne ricorrano i presupposti previsti dalle norme generali di diritto privato - ad avviare ogni azione volta ad invalidare il voto e/o la relativa deliberazione secondo quanto previsto dall'art. 9 d.lgs. 175/16.
2. In ogni caso, nelle ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai presenti patti, il Comitato potrà richiedere il pagamento a titolo di penale di una somma pari al 20% del valore della partecipazione detenuta dal Socio inadempiente al momento della violazione, salvo comunque il diritto al risarcimento danno. L'ammontare della penale verrà distribuito ai Soci non inadempienti proporzionalmente alla partecipazione dagli stessi detenuta al momento della violazione.

ARTICOLO 9

Nuove sottoscrizioni

1. Nel caso di ingresso nella Società di nuovi soci pubblici che affidino i servizi di cui all'oggetto sociale, gli stessi sono tenuti a sottoscrivere i presenti patti.

ARTICOLO 10

Divieto di stipula di altri patti parasociali

1. I Soci si impegnano a non stipulare patti e/o accordi di qualunque genere che possano privare di efficacia ovvero alterare gli effetti dei presenti patti.

ARTICOLO 11

Variazione del contesto normativo

1. I Soci si impegnano a monitorare costantemente l'attualità e la coerenza delle disposizioni contenute nei presenti patti con il quadro normativo vigente ed ad adeguare tempestivamente il contenuto dei presenti patti con le modalità previste dall'art. 4.

ARTICOLO 12

Foro competente

1. Qualsiasi controversia tra le parti relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti patti sarà rimessa alla competenza del Foro di Catania.

ARTICOLO 13

Modalità di comunicazione

1. Tutte le comunicazioni, dovranno essere trasmesse con modalità che consentano di accertare la ricezione delle stesse da parte del destinatario.

ARTICOLO 14

Scioglimento e Recesso

1. I Soci non possono recedere dai presenti patti prima della sua naturale scadenza.
2. La cessazione dell'affidamento o il recesso dalla Società comportano automatico recesso dai presenti patti.
3. In caso di scioglimento della Società i presenti patti perderanno efficacia.

ARTICOLO 15

Ulteriori previsioni

1. L'eventuale invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità dei presenti patti. I Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con altra che consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi prefissati nel rispetto dell'equilibrio complessivo dei presenti Patti.

Letto, confermato e sottoscritto

Giovanni LEONARDI

Carmelo Antonio CORSARO

Dr. Giuseppe REINA, Notaio